

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2992 del 26/06/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta SITI S.p.A. per impianto ubicato in VIA DI VITTORIO 4, Comune di VALSAMOGGIA (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3071 del 25/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta SITI S.p.A. per impianto ubicato in VIA DI VITTORIO 4, Comune di VALSAMOGGIA (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla ditta SITI S.p.A. per l'impianto, destinato ad attività di Metalmeccanica - produzione di riduttori, ubicato in VIA DI VITTORIO 4, Comune di VALSAMOGGIA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Comune);
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

parte integrante e sostanziale **negli Allegati A, B e C al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la ditta SITI S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta SITI S.p.A., C.F. 00861390375, P.IVA 00524851201, con sede legale a MONTEVEGLIO, in VIA DI VITTORIO 4, per l'impianto sito a VALSAMOGGIA (BO), in VIA DI VITTORIO 4, ha presentato, nella persona di David Rango, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. VALSAMOGGIA in data 27/04/2019 al Prot.n. 22271, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. VALSAMOGGIA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 29-05-2019 al Prot. n. PG_2019_85032, Pratica SINADOC 17456/2019, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di VALSAMOGGIA, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con PG_2019_109129 del 10-07-2019 è stata richiesta documentazione integrativa che la ditta ha fornito in successivi invii con prott. PG_2019_169507 del 04-11-2019, PG_2019_187807 del 06-12-2019 e PG_2020_3583 del 10-01-2020.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Contributo istruttorio del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alle emissioni in atmosfera Distretto MONTAGNA (PG_2019_172240 del 08-11-2019);
- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto MONTAGNA (PG_2019_175006 del 13-11-2019);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di VALSAMOGGIA (PG_2019_85193 del 12/06/2020);
- Parere in merito allo Scarico di Acque reflue del Comune di VALSAMOGGIA (PG_2019_85193 del 12/06/2020);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 515.10 come di seguito specificato:

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC); - cod.tariffa 12.03.04.02 - Emissioni in atmosfera da impianti ordinari da 5 a 9 punti di emissione con Q minore di 100.000 Nmc/h pari a euro 606.00 ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;
- Allegato C - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 24/06/2020

La Responsabile Area Autorizzazioni
e Concessioni Metropolitana
Dott.ssa Patrizia Vitali⁸

⁸ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta SITI S.p.A., ubicato in VIA DI VITTORIO 4,
Comune di VALSAMOGGIA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di

Dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in rete di comparto recapitante in pubblica fognatura classificato dal Comune di VALSAMOGGIA : - Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di Dilavamento aree transito non contaminate.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di VALSAMOGGIA con parere favorevole PG_2020_85193 del 12-06-2020. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

E' fatta salva ogni eventuale prescrizione del Gestore della rete di comparto.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 17456/2019

Documento redatto in data 24/06/2020



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di METALMECCANICA – PRODUZIONE DI RIDUTTORI INDUSTRIALI” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Di Vittorio 4 – Località Monteveglio. Richiedente SITI SPA - (Pratica Suap n. 596/2019). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 28206 del 29/05/2019 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la successiva documentazione integrativa inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 28422 del 30/05/2019, con prot. n. 56216 del 23/10/2019, con prot. n. 928 del 09/01/2020 e con prot. n. 1077 del 10/01/2020 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la richiesta di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – SINADOC 17456/2019 Prot. 70211 del 13/05/2020 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 19864 del 14/05/2020 ed al prot. 21235 del 25/05/2020), alla quale si riscontra con la presente;

Visti i pareri di:

- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 31550/19 prot. 175006 del 13/11/20 (pervenuto in data 14/11/2019 prot. 59912), relativo alla matrice acustica;

- Servizio Urbanistica pervenuto in data 12/06/2020 prot. 24041, relativo all'inquadramento urbanistico;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

Preso atto di quanto:

- comunicato da HERA S.p.A con propria nota del 18/11/2019 Prot. n. 108288 (pervenuta in data 18/11/2019 prot. 60695), relativamente allo scarico fognario delle acque reflue, nella quale ritiene di non esprimersi in quanto trattasi di scarico fognario non direttamente recapitante in fognatura comunale;
- autorizzato dall'allora Comune di Monteveglio mediante il rilascio dell'Autorizzazione allo Scarico Fognario n. 10/2007 Prot. 12040 del 12/12/2007 riferita anche alle reti fognarie del **Consorzio denominato "Comparto Muzzano"**, del quale fa parte la ditta **SITI SPA**;
- dichiarato dal tecnico Ing. David Rango, quale incaricato dalla ditta **SITI SPA**, mediante propria dichiarazione del 03/12/2019 pervenuta in data 10/01/2020 prot. 1077 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, nella quale, in particolare, ai punti 1 e 2 è espressamente riportato che:

*"1. Gli scarichi esistenti **non hanno subito modifiche o variazioni** rispetto a quanto già autorizzato in passato e le relative Autorizzazioni sono già state inserite all'interno dei documenti trasmessi nell'ambito della pratica in oggetto;*

*2. Gli scarichi immessi nella rete di raccolta del "Comparto Muzzano" sono del tutto assimilabili ad acque reflue **domestiche** e prive di qualsiasi contaminazione o assimilabili ad acque di prima pioggia";*

- disposto dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008) relativamente agli scarichi fognari domestici recapitanti in pubblica fognatura;

Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", avanzata dalla ditta **SITI SPA** per le matrici "Acque Reflue, Acustica e Emissioni in Atmosfera" relativamente alla "**attività di METALMECCANICA – PRODUZIONE DI RIDUTTORI INDUSTRIALI**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Di Vittorio 4 – Località Monteveglio;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuto in data 12/06/2020 prot. 24041 e si comunica che, limitatamente alla matrice urbanistica, in Loc. Monteveglio distinta catastalmente al Foglio 5 Mappale 140 sezione Monteveglio M320C è insediato rispetto al RUE e PSC vigenti:

- Sistema insediativo specializzato – Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale - sub-ambiti consolidati **APS.c**;
- Sintesi PSC contesto territoriale B3;
- territorio urbanizzato TU;

- Vincoli relativi al sistema idrografico:

- Interferenze con ambiti produttivi di rilievo sovracomunale consolidati;
- ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura;

- Vincoli relativi al sistema idrogeologico:

- protezione acque sotterranee in pianura e pedecollina;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- Tutele e vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche – rispetti:

- Perimetro del territorio urbanizzato;

- Rete ecologica a livello locale:

- Connettivo ecologico diffuso di tipo C

b) la matrice impatto acustico

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 31550/19 prot. 175006 del 13/11/20 (pervenuto in data 14/11/2019 prot. 59912), per il caso in questione *"si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte."*

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

preso atto di quanto comunicato da HERA S.p.A con propria nota del 18/11/2019 Prot. n. 108288 (pervenuta in data 18/11/2019 prot. 60695), nella quale non si esprime in merito allo scarico fognario delle acque reflue per le motivazioni indicate in premessa, si evidenzia, nel contempo, che i reflui fognari originati dalla ditta SITI SPA sono sostanzialmente di tipo domestico "... ai quali sono del tutto assimilabili ..." (come peraltro dichiarato espressamente in tal senso al punto 2 della suddetta dichiarazione rilasciata dal tecnico Ing. David Rango) e che "...non hanno subito modifiche o variazioni rispetto a quanto già autorizzato in passato ..." (vedasi punto 1 della medesima dichiarazione sopra citata);

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **SITI SPA** per le matrici "Acque Reflue, Acustica e Emissioni in Atmosfera" relativamente alla **"attività di METALMECCANICA – PRODUZIONE DI RIDUTTORI INDUSTRIALI"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Di Vittorio 4 – Località Monteveglio, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con le seguenti prescrizioni:

- 1) i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

2) l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.

3) al fine di valutare l'effettivo impatto acustico dell'attività, **entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione di messa a regime delle nuove emissioni in atmosfera, dovranno essere eseguite da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale nuove apposite rilevazioni fonometriche con analisi in frequenza**, ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447, **tese a verificare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte**. La nuova documentazione di impatto acustico dovrà contenere i livelli sonori (post operam) al confine di proprietà, rilevati in corrispondenza di tutti i potenziali bersagli sensibili, cioè della linea ideale di collegamento fra la fonte e tali bersagli. Tali livelli dovranno tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali; **tale documentazione dovrà essere inviata**, a cura del legale rappresentante dell'azienda in oggetto, **all'Amministrazione Comunale di Valsamoggia ed all'ARPAE – Distretto Metropolitano entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra**, per le verifiche di rispettiva competenza.

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Stante quanto esposto in premessa, si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", per quanto di competenza, nel rispetto di:

- quanto previsto dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato relativamente alla Acque Reflue Domestiche (alle quali sono del tutto assimilabili quelle originate dalla ditta **SITI SPA**, come dichiarato in tal senso dal tecnico Ing. David Rango) in quanto sempre ammesse da tale Regolamento e

- di quanto già prescritto dall'allora Comune di Monteveglio mediante il rilascio dell'Autorizzazione allo Scarico Fognario n. 10/2007 Prot. 12040 del 12/12/2007 alla quale, pertanto, si rimanda.

Sono fatte salve le eventuali ulteriori o diverse indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE ed i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Monica Vezzali

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.i.

Autorizzazione Unica Ambientale

SITI Spa Società Italiana Trasmissioni Industriali
Comune di Valsamoggia - loc. Monteveglio - via G. di Vittorio n° 4

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di metalmeccanica - produzione riduttori industriali - svolta dalla società SITI Spa Società Italiana Trasmissioni Industriali nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, loc. Monteveglio, via G. di Vittorio n° 4 , secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SITI Spa Società Italiana Trasmissioni Industriali è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
 PROVENIENZA: LAVAGGIO PEZZI

Portata massima	1550 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

EMISSIONE E7
 PROVENIENZA: IMPIANTO PICCOLO VERNICIATURA A SECCO

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

A seguito della messa a regime del punto di emissione e delle verifiche analitiche periodiche, per il rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa, se necessario, dovranno essere utilizzati prodotti vernicianti ad alto solido, a base acquosa ovvero dovranno essere prescritti idonei impianti di abbattimento per gli inquinanti emessi

EMISSIONI E13 – E14

PROVENIENZA: GENERATORI ARIA CALDA 662 KW

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: GENERATORI ARIA CALDA 632 KW

EMISSIONI E21A – E21B

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	9 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: LAVAPEZZI TRITON (IMPIANTO VERTIFLEX)

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: DENTATURA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: RETTIFICA KLINGELNBERG

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: IMPIANTO SEPARAZIONE BRONZO/GHISA

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: MACCHINE MCM

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: FRESATRICE CLC

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: BRUCIATORE LAVAPEZZI LAVAMETAL 650

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: BRUCIATORE LAVAPEZZI MASTER 20/1PV

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: BRUCIATORE LAVAPEZZI MASTER 10PV

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: GENERATORI ARIA CALDA 92 KW

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: GENERATORI ARIA CALDA 84 KW

Punti di emissione provenienti da impianti termici esistenti ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

I valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e di 3 MW previsto dall'art 282 del DLgs 1252/06 (impianti termici civili) e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione.

Poichè ciascun impianto di combustione ha potenza termica nominale inferiore a 1 MW, non sono medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del DLgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione,

sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E23 ed E24 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31.12.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di

accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E7, E13, E14, E15, E18, E19, E20, E21A, E21B, E22, E23 ed E24
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SITI Spa Società Italiana Trasmissioni Industriali, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta SITI S.p.A., ubicato in VIA DI VITTORIO 4,
Comune di VALSAMOGGIA (BO).**

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da David Rango, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di VALSAMOGGIA ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di VALSAMOGGIA per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 12/06/2020 con prot. PG_2020_85193;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di MONTAGNA, pervenuto in data 13-11-2019 con prot. n. PG_2019_175006;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di VALSAMOGGIA con nulla osta prot. PG_2020_85193 del 12-06-2020, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
4. Si applicano le prescrizioni impartite dal Servizio territoriale competente di ARPAE, con parere prot. PG_2019_175006 del 13-11-2019, riportato nelle pagine successive come parte integrante del

presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

-
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. VALSAMOGGIA: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da David Rango, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 17456/2019

Documento redatto in data 24/06/2020

Sinadoc n. 31550/19

Spett. SUAP Associato
Comuni di Valsamoggia e di Monte S. Pietro
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

spett. Arpae S.A.C. Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna

spett. comune di Valsamoggia
P.zza Garibaldi, 1
40053 Bazzano (BO)
comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere relativo al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, nell'ambito della procedura di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – Ditta SITI S.p.A. - ubicazione Valsamoggia loc. Monteveglio - Via DI VITTORIO n. 4.

È pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione in materia di acustica relativa inerente l'istruttoria in oggetto, completata da una successiva integrazione volontaria. Dall'esame della documentazione complessivamente presentata è emerso quanto segue.

È stata presentata una relazione tecnica di impatto acustico, sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale, riferita alla valutazione "post-operam" redatta in data 20/03/2019, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della Legge 26/10/1995 n. 447, al fine di verificare il rispetto dei limiti di zona e determinare la compatibilità acustica dell'attività svolta. Riguardo alla relazione presentata, si osserva quanto segue.

Trattasi di l'attività di produzione di riduttori nell'ambito del settore metalmeccanico.

Secondo il piano di classificazione acustica del territorio del comune di Valsamoggia, la zona che include la ditta in oggetto ed i recettori sensibili risulta essere in Classe III ("Aree di tipo misto").

Lo stabilimento risulta operare in periodo diurno e notturno. I valori di rumorosità "post operam" presso il sito attuale sono stati ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale, in periodo diurno e notturno, eseguiti da tecnico abilitato allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo.

La relazione tecnica di impatto acustico è datata 05/04/2019 e non chiarisce se i rilievi fonometrici siano stati realizzati prima o dopo l'installazione delle nuove emissioni E23 ed E24. Questa circostanza è stata precisata all'interno di apposita integrazione volontaria.

Sorvolando sull'installazione di un impianto in assenza della preventiva autorizzazione, non pare acclarato se effettivamente i rilievi fonometrici abbiano tenuto conto del contributo all'impatto acustico determinato dalle due nuove emissioni, che comunque è ragionevolmente da ritenersi poco significativo

Sono stati individuati due recettori sensibili, individuati in edifici a carattere residenziale. Sono pertanto state fornite sufficienti informazioni sul territorio intorno all'azienda, individuando tutti i potenziali recettori sensibili. Per quanto riguarda l'indagine fonometrica sono stati descritti i punti di misura.

Sono state riportate le condizioni di effettuazione delle misure di rumore ai sensi del D.M. 16/03/1998, secondo quanto riportato nell'allegato B (criteri e modalità di esecuzione delle misure). Nella relazione presentata sono riportati i tempi di misura ed i tempi di osservazione relativi alle rilevazioni compiute.

Conclusioni.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa quanto richiesto dalla scrivente Agenzia.

Le misurazioni eseguite presso i ricettori, hanno permesso di evidenziare il rispetto dei limiti assoluti di immissione di zona e del criterio differenziale. Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, si ritiene pertanto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità nella zona in esame.

Si ritengono pertanto condivisibili le previsioni del tecnico competente, sviluppate con le modalità sopra riassunte e conformemente ai criteri regionali di cui alla delibera 673/2004, che hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge, per gli esistenti ricettori. In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto sia conforme, per quanto concerne la componente rumore, alle norme di riferimento (Legge n. 447/95 e seguenti decreti attuativi).

L'Autorità competente può in taluni casi richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5.3 della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 673/2004, si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, preso atto dell'adeguatezza dell'intervento proposto, vista la cit. Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004, ritenendo che vi siano le condizioni per l'emissione di un parere tecnico da parte di questo Distretto, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.

2. al fine di valutare l'effettivo impatto acustico dell'attività, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione di messa a regime¹ delle nuove emissioni in atmosfera, dovranno essere eseguite da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale nuove apposite rilevazioni fonometriche con analisi in frequenza, ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447, tese a verificare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. La nuova documentazione di impatto acustico dovrà contenere i livelli sonori (post operam) al confine di proprietà, rilevati in corrispondenza di tutti i potenziali bersagli sensibili, cioè della linea ideale di collegamento fra la fonte e tali bersagli. Tali livelli dovranno tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali; tale documentazione dovrà essere inviata, a cura del legale rappresentante dell'azienda in oggetto, all'Amministrazione Comunale di Valsamoggia ed all'ARPAE – Distretto Metropolitano, per le verifiche di competenza, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, per le verifiche di rispettiva competenza.

Il presente parere è espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica sinadoc n. 17456/19.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Istruttoria a cura del Tecnico Marco Mezzetti

Il Dirigente

(dott. Vittorio Gandolfi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

¹ Ai sensi dell'art. 269, punto 6 del D. Lvo n. 152/06

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.